



Comune di San Donato Milanese  
Città Metropolitana di Milano

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE

Art.45 D.Lgs. n.36 del 2023 - Codice dei contratti pubblici

Approvato con delibera G.C. n. 146 del 21/11/2024



## **INDICE**

|                 |                                                                                                     |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Art.1</b>    | <b>Oggetto del Regolamento, attività ed esclusioni</b>                                              | <b>Pag. 03</b> |
| <b>Art.2</b>    | <b>Costituzione, accantonamento e riduzione del fondo</b>                                           | <b>Pag. 05</b> |
| <b>Art.3</b>    | <b>Individuazione dei destinatari dell'incentivo. Controlli.</b>                                    | <b>Pag. 09</b> |
| <b>Art.4</b>    | <b>Partecipazione di soggetti esterni. Attività non svolte</b>                                      | <b>Pag. 10</b> |
| <b>Art.5</b>    | <b>Incarichi e Team di Gestione Interventi (TGI)</b>                                                | <b>Pag. 11</b> |
| <b>Art.6</b>    | <b>Attività compiuta e Ripartizione degli incentivi</b>                                             | <b>Pag. 12</b> |
| <b>Art.7</b>    | <b>Liquidazione degli incentivi. Erogazioni e scadenze. Informazioni e confronto</b>                | <b>Pag. 14</b> |
| <b>Art.8</b>    | <b>Sottoscrizione ed utilizzo degli elaborati</b>                                                   | <b>Pag. 16</b> |
| <b>Art.9</b>    | <b>Coincidenza di Funzioni. Funzioni Articolate. Funzioni Singole</b>                               | <b>Pag. 17</b> |
| <b>Art.10</b>   | <b>Incentivi per il personale di centrale unica di committenza</b>                                  | <b>Pag. 18</b> |
| <b>Art.11</b>   | <b>Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie</b> | <b>Pag. 18</b> |
| <b>Art.12</b>   | <b>Norme Finali, Entrata in vigore ed Abrogazioni</b>                                               | <b>Pag. 19</b> |
| <b>allegati</b> | <b>A, B e Scheda Intervento</b>                                                                     |                |



## Art. 1. Oggetto del Regolamento, attività ed esclusioni

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n.36 del 31.03.2023 ed in seguito chiamato "Codice Appalti".
2. Oggetto del Regolamento è la disciplina della costituzione, determinazione e ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.45 del Codice Appalti, al fine di favorire ed incentivare il compimento delle seguenti attività tecniche (rif. allegato I.10):
  - Programmazione della spesa per investimenti di interventi pubblici;
  - Progettazione;
  - Verifica preventiva dei progetti;
  - Predisposizione controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - Centrale Unica di Committenza;
  - Direzione dei lavori; Coordinatore Sicurezza, collaudo tecnico/amministrativo finale e/o in corso d'opera, ovvero collaudatore statico ove necessario, per i lavori; (Rif. art.114 c.4 DL=CS)
  - Direzione dell'esecuzione; Coordinatore Sicurezza, verifica di conformità, per i servizi e le forniture; (Rif. art.114 c.7)
  - Responsabile Unico del progetto.

Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

3. Sono estranee al Regolamento e, pertanto, **escluse** le prestazioni per:
  - Interventi non riconducibili nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.36/2023 anche con riferimento all'art.56;
  - Interventi Pubblici (lavori, servizi o forniture) che non richiedono attività progettuale (per es.: realizzate a fronte di preventivo di spesa) secondo le disposizioni vigenti del Codice Appalti e del relativo Regolamento, ovvero conseguenti ad ordinanze o lavori di somma urgenza.
  - Interventi Pubblici (lavori, servizi o forniture) previsti dall'art.13 cc.2 e 3 del D.Lgs. n.36/2023;
  - Interventi Pubblici relativi a servizi e forniture per i quali non sia nominato il direttore dell'esecuzione;
  - Interventi Pubblici che per caratteristiche, tipologia ed entità economica non sono soggetti ad attività di verifica di esecuzione espletata attraverso accertamento di conformità da parte del RUP ovvero del Direttore dell'esecuzione;
  - **Lavori** Pubblici di **importo inferiore ad euro 50.000,00** tranne se in adempimento e conseguenti a modifiche del contratto ex art.120;
  - **Servizi** Pubblici di **importo inferiore ad euro 50.000,00** tranne se in adempimento e conseguenti a modifiche del contratto ex art.120, anche se nominato il Direttore dell'Esecuzione;
  - **Forniture** Pubbliche di **importo inferiore ad euro 500.000,00** tranne se in adempimento e conseguenti a modifiche del contratto ex art.120, in quanto non prevista la nomina del Direttore dell'Esecuzione (art.114 c.8 e art.32 c.3 all.II.14);
  - Interventi Pubblici eseguiti in amministrazione diretta;



- Appalti pubblici tra Enti nell'ambito del settore pubblico (concessioni e appalti affidati in house);
  - Interventi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici;
  - Interventi concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
  - Interventi concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli;
  - Interventi concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
  - Eventuali attività relative a "obiettivi PEG" compresi in altre forme di incentivazione della produttività in corso nell'Ente. È fatta salva infatti ai sensi del c.2 dell'art.45 del Codice, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse al fondo incentivante, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
  - Nel caso di convenzione sottoscritta dall'Amministrazione Comunale con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli [articoli 94, 95](#) e [98](#).
4. Relativamente ai Servizi e Forniture (semplici – no posa in opera), fatto salvo la nomina del DEC e le esclusioni di cui al c.3, risultano altresì esclusi quelli che, con esplicito richiamo alle caratteristiche della progettazione prevista dall'Art.41 c.12, si connotano in modo oggettivo per una estrema semplicità di contenuto, esiguità di documentazione prodotta ed assenza di specificità operativo-esecutiva e di controllo che non configurano incentivabili le relative funzioni tecniche secondo le finalità, obiettivi e criteri dell'art.45 come interpretato nella ratio dalla giurisprudenza contabile (riportata per stralcio non esaustivo nella Relazione Illustrativa).
5. Relativamente agli interventi per i quali l'affidamento avviene attraverso adesione alle convenzioni CONSIP, se non presenti le condizioni di esclusione previsti dai cc. 3 e 4, vengono previste le seguenti riduzioni connesse alla assenza o ridotta complessità dell'attività corrispondente nelle ripartizioni di cui alle Tabelle A e B allegate:
- RUP (responsabile unico del processo): riduzione 30%;
  - PSI (programmazione spesa investimento): riduzione 50%;
  - PG (attività progettuale): riduzione 80%
  - VPCPA (verifica progetto e controllo procedura di affidamento): riduzione 100% - economia;
  - DL (direzione lavori; direttore esecuzione; collaudo; verifica conformità): nessuna riduzione;
  - CS (collaboratore supporto): riduzione 50%;
6. Relativamente ai Servizi e Forniture che si caratterizzano per una oggettiva e sostanziale "ripetitività" di contenuto, procedura di aggiudicazione/affidamento, e modalità di svolgimento la corrispondente aliquota percentuale di cui all'art.2 viene ridotta del 50%. La presente riduzione si applica anche nel caso del comma 5.



## Art.2. Costituzione, accantonamento e riduzione del fondo

1. In sede di approvazione del Bilancio, in relazione agli obiettivi del DUP ed alla Programmazione annuale dei lavori, dei servizi e delle forniture, ovvero di forme di partenariato Pubblico/Privato (o atti equivalenti), nonché di approvazione della documentazione progettuale funzionale all'avvio dell'appalto o della procedura di affidamento viene costituita, nel quadro economico dell'intervento pubblico non escluso ai sensi del presente Regolamento, una somma destinata al fondo di incentivazione calcolata moltiplicando l'importo stimato dell'intervento posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, per l'aliquota corrispondente secondo i seguenti criteri:

- a) Lavori Pubblici: si accantona il valore corrispondente alle percentuali come sotto riportate dell'importo stimato a base della procedura di affidamento di un'opera o di un lavoro, al netto dell'I.V.A., incluse invece i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e le somme a disposizione per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, (comprensivo di eventuali modifiche del contratto in corso d'opera se necessaria la progettazione e che non siano originate da errori od omissioni progettuali ex lege).

Tale valore dell'aliquota percentuale relativa all'entità, importo e caratteristica dell'opera viene considerata, alla luce ed in considerazione dei risultati ottenuti dall'applicazione del Regolamento previgente nonché dei valori e tipologie consolidati nel tempo delle opere e lavori progettati nella realtà di un Ente Locale quale il Comune di San Donato Milanese nei confronti della soglia comunitaria ex art.14 c.1 lett.a), come riportato di seguito:

- I. Per progetti di importo fino a **1.000.000,00 Euro** pari a **2%**;
- II. Per progetti di importo compreso tra i **1.000.001,00 euro** ed i **2.000.000,00 euro** di euro pari a **1,9%**
- III. Per progetti di importo compreso tra i **2.000.001,00 euro** e **4.000.000,00 euro** di euro pari a **1,8%**
- IV. Per progetti di importo compreso tra i **4.000.001,00 euro** e la soglia comunitaria ex. art.35 c.1 lett.a (attualmente **5.538.000,00** di euro) pari a **1,7%**
- V. Per progetti di importo superiore la soglia comunitaria ex. art.35 c.1 lett.a (attualmente **5.538.000,00 di euro**) pari a **1,5%**

Nel caso di modifiche del contratto (ex-varianti) in corso d'opera in aumento ex. art.120 D.Lgs. n.36/2023, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ri-calcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara.

Alle percentuali di cui sopra, secondo le ripartizioni per singole attività di cui al successivo art.7, vengono previste le seguenti riduzioni conseguenti ad eventuali incrementi dei tempi e dei costi rispetto alle condizioni iniziali riscontrate durante la fase realizzativa e ritenute dannose per l'Amministrazione Pubblica o conseguenti ad errori attribuibili all'attività svolta dal personale coinvolto:



| incrementi<br>in giorni | tempo                                                  | Riduzione<br>fondo | Incrementi<br>in euro | costo                                                                                           | Riduzione<br>fondo |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0-30 %                  | Rispetto ai tempi<br>previsti nel<br>cronoprogramma, o | - 10 %             | 0-30 %                | Rispetto al costo<br>dell'opera o lavoro<br>aggiudicato<br>nell'appalto al netto<br>del ribasso | - -10<br>%         |
| 31-50 %                 | previsioni durata<br>lavori, del progetto              | - 25 %             | 31-50 %               |                                                                                                 | - 25 %             |
| Oltre 51 %              | esecutivo approvato<br>ovvero dal contratto            | - 50 %             | Oltre 51 %            |                                                                                                 | - 50 %             |

Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso gli incrementi siano conseguenti ad applicazione di casistiche e/o tipologie previste dalla stessa normativa vigente, quali ad esempio gli interventi migliorativi; le opere complementari e le varianti al progetto come riportati e descritti all'art.120 del D.Lgs. n.36/2023 che, ritenute conformi ex. lege, non costituiscono pertanto elementi in contrasto con le finalità, principi ed obiettivi della Pubblica Amministrazione.

L'applicazione delle riduzioni deve presupporre comunque la preventiva oggettiva e formale individuazione degli effetti dannosi per l'Amministrazione Pubblica ovvero degli errori attribuibili all'attività svolta dal personale coinvolto.

Le riduzioni non si applicano altresì se i ritardi sono attribuibili a condizioni sopravvenute nell'ambito delle disposizioni ed obblighi convenzionali di carattere urbanistico-edilizio, ovvero altre forme di partenariato Pubblico/Privato indipendenti dall'operato dei soggetti coinvolti.

- b) Servizi: Si accantonano le percentuali sotto riportate dell'importo stimato a base della procedura di affidamento comprensivo degli oneri per la sicurezza definite in relazione alla tipologia dell'intervento con riferimento all'Allegato II.14 art.32, con ricaduta sulle complessità richiesta al progetto, ed importo relativo alle soglie ex. art.14 D.Lgs. n.36/2023, dando atto della semplificazione documentale prevista dalla stessa disposizione legislativa nei confronti dell'attività progettuale richiesta per i lavori (rif. Art.37 e art.41 ed allegato I.7)

- I. Per servizi di importo fino alla soglia comunitaria ex. art.35 c.1 lett. a (attualmente **221.000,00** di euro) pari a **2,0%**;
- II. Per servizi di importo compreso tra **la soglia comunitaria** ed i **1.000.000,00 di euro** pari a **1,8%**;
- III. Per servizi di importo compreso tra **1.000,001,00 euro** ed i **3.000.000,00 euro** di euro pari a **1,6%**;
- IV. Per servizi di importo compreso tra **3.000,001,00 euro** ed i **5.000.000,00 euro** di euro pari a **1,4%**;
- V. Per servizi di importo superiori a **5.000,001,00 euro** pari a **1,2%**;

Alle percentuali di cui sopra, secondo le ripartizioni per singole attività di cui al successivo art.7, vengono previste le seguenti riduzioni conseguenti ad eventuali incrementi dei tempi e dei costi rispetto alle condizioni iniziali riscontrate durante la fase realizzativa e ritenute dannose per l'Amministrazione Pubblica o conseguenti ad errori attribuibili all'attività svolta dal personale coinvolto:



| incrementi<br>in giorni | tempo                                                  | Riduzione<br>fondo | Incrementi<br>in euro | costo                                                                                           | Riduzione<br>fondo |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0-30 %                  | Rispetto ai tempi<br>previsti nel<br>cronoprogramma, o | - 10 %             | 0-30 %                | Rispetto al costo<br>dell'opera o lavoro<br>aggiudicato<br>nell'appalto al netto<br>del ribasso | - -10<br>%         |
| 31-50 %                 | previsioni durata<br>lavori, del progetto              | - 25 %             | 31-50 %               |                                                                                                 | - 25 %             |
| Oltre 51 %              | esecutivo approvato<br>ovvero dal contratto            | - 50 %             | Oltre 51 %            |                                                                                                 | - 50 %             |

Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso gli incrementi siano conseguenti ad applicazione di casistiche e/o tipologie previste dalla stessa normativa vigente, quali ad esempio gli interventi migliorativi; i servizi complementari e le varianti al progetto come riportati e descritti all'art.120 del D.Lgs. n.36/2023 che, ritenute conformi ex. lege, non costituiscono pertanto elementi in contrasto con le finalità, principi ed obiettivi della Pubblica Amministrazione.

L'applicazione delle riduzioni deve presupporre comunque la preventiva oggettiva e formale individuazione degli effetti dannosi per l'Amministrazione Pubblica ovvero degli errori attribuibili all'attività svolta dal personale coinvolto.

- c) Forniture: Si accantonano le percentuali sotto riportate dell'importo stimato a base della procedura di affidamento comprensivo degli oneri per la sicurezza definite in relazione alla tipologia

dell'intervento, con ricaduta sulle complessità richiesta al progetto con riferimento all'Allegato II.14 art.32, ed importo relativo alle soglie ex. art.14 D.Lgs. n.36/2023, dando atto della semplificazione documentale prevista dalla stessa disposizione legislativa nei confronti dell'attività progettuale richiesta per i lavori (rif. Art.37 e art.41 ed allegato I.7).

- I. Per forniture di importo compreso tra **500.000,00 euro** ed i **1.000.000,00 euro** pari a **2%**;
- II. Per forniture di importo compreso tra **1.000,001,00 euro** ed i **3.000.000,00 euro** di euro pari a **1,8%**;
- III. Per forniture di importo compreso tra **3.000,001,00 euro** ed i **5.000.000,00 euro** di euro pari a **1,6%**;
- IV. Per servizi di importo superiori a **5.000,001,00 euro** pari a **1,4%**.

Alle percentuali di cui sopra, secondo le ripartizioni per singole attività di cui al successivo art.7, vengono previste le seguenti riduzioni conseguenti ad eventuali incrementi dei tempi e dei costi rispetto alle condizioni iniziali riscontrate durante la fase realizzativa e ritenute dannose per l'Amministrazione Pubblica o conseguenti ad errori attribuibili all'attività svolta dal personale coinvolto:

| incrementi<br>in giorni | tempo                                                  | Riduzione<br>fondo | Incrementi<br>in euro | costo                                                                                           | Riduzione<br>fondo |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0-30 %                  | Rispetto ai tempi<br>previsti nel<br>cronoprogramma, o | - 10 %             | 0-30 %                | Rispetto al costo<br>dell'opera o lavoro<br>aggiudicato<br>nell'appalto al netto<br>del ribasso | - -10<br>%         |
| 31-50 %                 | previsioni durata<br>lavori, del progetto              | - 25 %             | 31-50 %               |                                                                                                 | - 25 %             |
| Oltre 51 %              | esecutivo approvato                                    | - 50 %             | Oltre 51 %            |                                                                                                 | - 50 %             |



Comune di San Donato Milanese  
Città Metropolitana di Milano

|  |                      |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|
|  | ovvero dal contratto |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|



Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso gli incrementi siano conseguenti ad applicazione di casistiche e/o tipologie previste dalla stessa normativa vigente, quali ad esempio gli interventi migliorativi; le opere complementari e le varianti al progetto come riportati e descritti all'art.120 del D.Lgs. n.36/2023 che, ritenute conformi ex. lege, non costituiscono pertanto elementi in contrasto con le finalità, principi ed obiettivi della Pubblica Amministrazione.

L'applicazione delle riduzioni deve presupporre comunque la preventiva oggettiva e formale individuazione degli effetti dannosi per l'Amministrazione Pubblica ovvero degli errori attribuibili all'attività svolta dal personale coinvolto.

2. Le risorse finanziarie inerenti le attività tecniche indicate all'art.2 p.6) riguardanti gli interventi pubblici di cui alle precedenti lettere a), b) e c) fanno carico sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento (quindi non solo appalti ma ogni forma di affidamento come diretto, concessione, PPP ecc...) di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Relativamente alle funzioni tecniche previste nelle forme di partenariato pubblico/privato; progetto di finanza; concessioni di costruzione e gestione ecc., le risorse finanziarie devono trovare previsione nelle specifiche convenzioni (o atti equivalenti) disciplinanti la realizzazione degli interventi pubblici sottoscritte con onere a carico dell'Amministrazione. Nelle successive transizioni delle somme incentivanti tra il soggetto esterno e l'Ente per la liquidazione del Fondo, nel caso si generasse l'applicazione dell'IVA, questa sarà completamente a carico del primo.
3. La gestione delle relative risorse è assegnata al Dirigente del settore competente per l'intervento pubblico oggetto di incentivazione, che vi provvede secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.
4. Per le attività svolte dal personale di una Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, la quota parte prevista al successivo art.10 per le funzioni tecniche di **VPCPA<sub>cuc</sub>**, del Fondo previsto come accantonato secondo il presente articolo. La quota assegnata alla Centrale, che non può superare il 25% dell'incentivo come previsto dall'art.45 c.8, è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale. I Commissari nominata nell'ambito di una procedura compartiva che viene aggiudicata con il criterio dell'Offerta Economicamente Vantaggiosa (OEV) non sono oggetto del presente Regolamento, né sono incentivabili i dipendenti della Stazione Appaltante operanti come Commissari di gara.
5. L'importo della somma accantonata quale Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica conseguente all'esito della procedura di affidamento (ribasso; ricorso; assenza di offerte valide ...) fatto salvo lo stesso esito, ad esclusione del ribasso, sia attribuibile in modo oggettivo ad errori/responsabilità del Team di Gestione Intervento ed è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
6. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (all. I.1 art3, c.1 lett.s), "prestazionale" (all. I.1 art3, c.1 lett.t) ovvero "quantitativo" (all. I.1 art3, c.1 lett.u) come previsto dall'art.58.
7. Una quota parte pari al 20% del Fondo come sopra accantonato, escluse le risorse che derivano da



finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e per la formazione ed assicurazione del personale secondo quanto previsto dall'art.45 cc.6 e 7 del Codice con le modalità dell'art.12 del presente Regolamento.

8. Il valore delle soglie europee di cui all'art.14 c.1 D.Lgs. n.36/2023 riportato è aggiornato con decorrenza 1.01.2024 dal Regolamento Delegato (UE) 2023/2495 della Commissione (GUE serie L del 16,11,2023).
9. Al fine di poter verificare le condizioni per l'eventuale applicazione delle riduzioni previste dal c.1 come disposto dall'art.7, in occasione della proposta del RUP di individuazione del TGI di cui al successivo art.3, viene compilata da parte dello stesso RUP la scheda dell'intervento secondo il modello allegato con indicazione dei termini temporali e di costo. Tali elementi costituiranno i presupposti per le verifiche ed accertamenti previsti all'art.7 c.4. e dovranno essere aggiornati in sede di stipula del contratto relativamente alla durata ed al costo.

### **Art.3. Individuazione dei destinatari dell'incentivo. Controlli.**

1. Per ogni Intervento Pubblico oggetto di incentivo e singola attività da espletare, preliminarmente all'avvio delle stesse viene proposto dal RUP, ed individuato con atto formale da parte del Dirigente, il personale costitutivo del "Team di Gestione Intervento" (TGI) e destinatario dell'incentivo, compilando la scheda intervento allegata al presente Regolamento.
2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione nel Team dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
4. Ai singoli soggetti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili tra loro così come, in caso di condizioni particolari (complessità intervento; carenze organico; urgenze e priorità rilevanti; temporanee sovrapposizioni di impegni differenziati ...), nel TGI potranno essere inseriti e coinvolti soggetti appartenenti ad altri Settori/Servizi previo accordo con il relativo Dirigente.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il RUP che propone, così come il Dirigente che determina l'inserimento nel TGI, sono tenuti ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
6. Eventuali modifiche alla composizione del TGI in questione possono essere apportate dal dirigente, anche su proposta del RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.



7. Destinatari dell'incentivo sono coloro che effettivamente concorrono o comunque contribuiscono allo svolgimento dell'attività incentivata, qualunque sia la categoria di classificazione dello stesso dipendente, suddivisi per competenza ed incarichi nell'ambito delle attività tecniche riportate nell'allegato I.10 del Codice Appalti. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
8. A seguito di provvedimento anche determinativo e cumulativo da parte del Dirigente, il conferimento degli incarichi è svolto in ragione delle capacità e dell'esperienza degli incaricati, avendo modo di individuare quanto più precisamente possibile ogni soggetto chiamato a collaborare e la funzione affidatagli.
9. Per ogni singola attività, il provvedimento formale con il quale viene costituito il TGI deve pertanto individuare in modo oggettivo nella scheda intervento i componenti e relativi ruoli, competenze e responsabilità. Ad ogni singolo componente viene riconosciuta una quota del fondo nell'ambito della percentuale massima attribuita per la specifica funzione, determinata in relazione al grado di apporto esercitato, coinvolgimento nelle attività e responsabilità assunte. In sede di liquidazione finale le singole quantità possono essere modificate in conformità con lo svolgimento reale sopravvenuto attestato dal RUP.

#### **Art. 4. Partecipazione di soggetti esterni. Attività non svolte**

1. Nel caso in cui parte delle attività relative all'Intervento soggetto al Fondo sia condotta da soggetti esterni al Comune, ovvero non sia stato effettuato l'accertamento delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti, previsto dal c.2 dell'art.45 ed Allegato I.10 del Codice, il valore di tale parte, stabilito ai sensi dell'art. 2, è posto in diminuzione della base di calcolo della quota devoluta al fondo incentivante per l'intervento da attribuire al personale del TGI.
2. La parte degli incentivi non spesi deve incrementare nuovamente il fondo per il finanziamento di quanto stabilito dall'art.45, senza che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato il suddetto incremento (rif. CdC Lombardia Del. n.333 del 16.11.2016). Tale incremento del fondo può essere utilizzato quindi, ai sensi del c.4 dell'art.45, per l'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e per la formazione ed assicurazione dei dipendenti.
3. Sono invece devolute in economia le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.
4. Nel caso in cui ci si avvalga della consulenza o collaborazione di soggetti esterni al comune, senza che ad essi sia ascrivibile specificatamente alcuna parte delle attività relative all'Intervento, l'ammontare del corrispettivo per le opere prestate, al netto degli oneri fiscali e contributivi, è detratta per il 10% dalla quota da destinare al fondo.
5. In caso di incarichi e/o progetti esterni è comunque riconosciuta al Responsabile del Procedimento la quota del compenso incentivante spettante (rif. delibere Autorità Vigilanza LL.PP. 13.06.2000; 18.07.2000



e Deliberazione Corte dei Conti sez. Lombardia n.135 del 26.03.14 e recente Corte dei Conti sez. delle Autonomie n. 18/2016 Adunanza del 2.05.16).

#### **Art.5. Incarichi e Team di Gestione Interventi (TGI)**

1. Gli incarichi al personale dell'Amministrazione debbono coinvolgere, progressivamente, il maggior numero del personale avente le caratteristiche professionali richieste interno, assicurando, di regola, un'equa ripartizione degli incarichi stessi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
2. L'individuazione dei dipendenti deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione finalizzato ad incentivarne la partecipazione e la conseguente "crescita" nell'ambito della gestione interna integrata dell'attività previste nelle funzioni tecniche in oggetto di un maggior numero possibile di soggetti.
3. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse.
4. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a particolari carichi di lavoro, possono essere inseriti nei Team di Gestione Intervento anche dipendenti di altri Servizi o Uffici, che, per lo specifico incarico, hanno diritto a quanto previsto dal presente regolamento.
5. I Team di Gestione Intervento sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto, del piano di sicurezza e di coordinamento od alla direzione ed alla sicurezza dei lavori o al collaudo.
6. Nei Team di Gestione Intervento possono essere coinvolti, all'interno di ogni singolo ruolo previsto e con la finalità di supporto e possibilità di affiancamento per una crescita professionale, una o più persone con rapporto subordinato nei confronti del soggetto titolare del ruolo stesso.
7. La composizione del Team di Gestione Intervento è definita, con l'atto di conferimento dell'incarico nella scheda intervento, con cui viene altresì fissato il termine per le diverse attività nonché definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico. In caso di assenza di specifici riferimenti nell'atto di conferimento, risultano vincolanti ai fini del presente Regolamento quelli temporali riportati nella documentazione progettuale ovvero di gara (crono programma; capitolato speciale d'appalto; disciplinare di gara ...) da comparare con le riduzioni previste dall'art.2.
8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate e devono sottoscrivere la scheda intervento così come, in relazione alle singole attività svolte all'interno della funzione tecnica, la documentazione redatta.
9. Il Team di Gestione Intervento può essere comunque modificato per finalità di miglioramento della propria efficacia ed efficienza nell'ambito degli obiettivi definiti dall'Amministrazione Comunale. La



modifica deve avvenire attraverso provvedimento motivato riguardante cambiamenti o revoca degli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

10. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure che partecipano al TGI, nel rispetto del limite massimo per ogni singola funzione ivi stabilito, spetta al Dirigente del Settore competente su proposta del RUP, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, anche tenuto conto della tipologia e delle relative fasce di importi indicate nei precedenti articoli. Tali percentuali sono indicate nella determinazione costitutiva del TGI per ogni singolo intervento nella relativa scheda intervento.
11. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura
12. L'espletamento delle attività previste nelle funzioni tecniche attribuite nell'ambito del TGI non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa di competenza del servizio al quale appartiene il soggetto. Valutazioni in tal senso, con adozione di eventuali conseguenti provvedimenti, potranno essere condotte dal RUP e dal Dirigente del Servizio/Area di appartenenza con riferimento al Piano delle Performance organizzativo approvato ai sensi del D.Lgs. n.150/2009 dall'Amministrazione Comunale.
13. L'incentivo potrà essere erogato nel rispetto del cronoprogramma approvato dall'amministrazione di cui al successivo art.6, previa verifica degli adempimenti previsti riportati all'art.5 che potrà essere oggetto di ulteriore verifica da parte dell'organismo di controllo interno se presente ed istituito.

#### **Art. 6. Attività compiuta e ripartizione degli incentivi**

1. Per ogni attività compiuta si procede alla liquidazione degli incentivi spettanti secondo le modalità e tempistiche indicate al successivo art.7.
2. Per attività compiuta deve intendersi la specifica fase/attività del procedimento per la quale ne viene approvata la conclusione con opportuno atto amministrativo o provvedimento previsto dalla specifica legislazione in materia.

A titolo di esempio:

- a. per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo atto amministrativo;
- b. per la verifica dei progetti, con il verbale di validazione della progettazione;
- c. per le procedure di gara, con la stipula del contratto;
- d. per l'esecuzione dei contratti di lavoro, con il verbale di collaudo tecnico-amministrativo o con



- l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e. per l'esecuzione di servizi e forniture, con l'emissione del verbale finale della verifica di conformità;
  - f. per il collaudo statico, con l'emissione del relativo certificato di collaudo finale;
  - g. per le verifiche di conformità, con l'emissione del verbale di conformità;
  - h. per il collaudo tecnico amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.
3. Nel caso che, per motivazioni indipendenti dal "Team di Gestione Intervento" e quando l'attività risponda comunque ai requisiti ed indirizzi richiesti e definiti dall'Amministrazione Comunale in sede di avvio, non si provveda all'approvazione con opportuno atto amministrativo, l'avvenuta conclusione dell'attività deve essere accertata con specifica determinazione dirigenziale per la successiva liquidazione da effettuare comunque entro sei mesi.
  4. La loro ripartizione è condotta in base ai seguenti criteri, tenendo conto, all'interno di ciascuna categoria di funzioni tecniche svolte e delle percentuali indicate sia dell'effettivo apporto dato dai soggetti coinvolti che delle singole responsabilità personali, del carico di lavoro e della professionalità garantita. Ad ogni singolo dipendente individuato viene attribuito, in sede di definizione del TGI secondo le modalità riportate all'art.3, una percentuale nei limiti dei valori previsti per la singola funzione che potrà essere eventualmente modificata in relazione allo svolgimento dell'incarico in sede di liquidazione, previa opportuna motivazione contestualizzata.
  5. È possibile attribuire una maggiorazione alle percentuali indicate ai cc.8 e 9, comunque non eccedenti il limite massimo dell'incentivo previsto, qualora venga attestata dal responsabile del procedimento una complessità dell'attività, non prevedibile, espletata dal personale incaricato che giustifichi tale maggiorazione
  6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati vengono considerate secondo le disposizioni di cui all'art.4 del presente Regolamento.
  7. Nel caso di progettazione affidata a soggetti esterni per Interventi che non raggiungono la fase esecutiva NON viene prevista alcuna attribuzione alla figura del Responsabile del Progetto e relativa ripartizione.
  8. Per quanto attiene alla ripartizione delle somme relative ai lavori, si procede secondo le percentuali riportate nell'allegato **A**.
  9. Per quanto attiene alla ripartizione delle somme relative a servizi e forniture, si procede secondo le percentuali riportate nell'allegato **B**.
  10. Qualora alcune delle funzioni sopra elencate siano assenti o siano state compiute da soggetti esterni al Comune, la rispettiva quota percentuale viene ugualmente conteggiata senza essere però assegnata ma costituisce incremento del Fondo per la quota del 20% ai sensi dell'art.45 cc.6 e 7, così come descritto all'art.4 del presente Regolamento.
  11. Per le attività svolte dal personale di una Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale



unica di committenza, la quota parte prevista al successivo art.10 per le funzioni tecniche di VPCPA CUC, del Fondo previsto come accantonato secondo il presente articolo. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale. Nel caso l'attività non venga svolta dalla CUC per applicazione normativa (caratteristiche, entità e tipologia intervento), la quota VPCPA deve intendersi comprensiva della VPCPACUC ed attribuita integralmente al personale del TGI coinvolto nel processo ed individuata per le funzioni specifiche.

#### **Art. 7. Liquidazione degli incentivi. Erogazioni e scadenze. Informazioni e confronto**

1. La corresponsione/liquidazione dell'incentivo è disposta, come previsto espressamente dall'art.45 c.4 del D.Lgs. n.36/2023, dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti attraverso una rendicontazione contenente informazioni dettagliate per le singole attività. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento.
2. La rendicontazione di cui al punto 1 si concretizza nella compilazione della scheda intervento nella parte consuntiva/verifica e viene approvata con atto determinativo. Tali atti, nell'ambito degli adempimenti di cui al successivo c.11, vengono trasmessi all'O.I.V. per costituire documentazione utile alla valutazione del Dirigente dell'Area interessata.
3. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile del Procedimento, previa compilazione delle schede intervento riferite alle funzioni svolte, che valuta la proposta secondo principi che tengano in debita considerazione i seguenti aspetti:
  - rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
  - completezza della funzione svolta;
  - competenza e professionalità dimostrate;
  - attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare
  - la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
4. L'accertamento potrà considerarsi:
  - positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori stabiliti;
  - parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma:
    - con ritardi dei tempi assegnati la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori a quanto previsto dal presente regolamento;
    - si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti,



- sia stata accertata la necessità di varianti progettuali, superiori a quanto indicato nel presente Regolamento.

In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Dirigente dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate secondo le tabelle riportate all'art.2. Le somme decurtate sono devolute in economia.

- negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati all'art.2 del presente Regolamento o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Dirigente dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.

5. La liquidazione delle somme, previo accertamento che l'attività sia effettivamente compiuta come previsto all'art.6 (approvazione con atto amministrativo), avverrà da parte del Dirigente competente:
- a) per le attività svolte nella fase di programmazione e affidamento, entro 30 giorni dall'avvenuto affidamento
  - b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro 30 giorni dall'approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo, di regolare esecuzione, verifica di conformità)
  - c) per lavori, servizi o fornitura con durata pluriennale, in relazione agli stati di avanzamento contabilizzati dal Direttore Lavori o dal Direttore dell'esecuzione, alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

| attività                                                                     | RUP  | PSI  | PG   | VPCPA | DL   | CS   |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|------|
| Programmazione<br>(Approvazione atto amministrativo)                         | 50%  | 100% | 30%  | 0%    | 0%   | 20%  |
| Procedura di affidamento<br>(Determina a contrarre e affidamento intervento) | 30%  | 0%   | 70%  | 100%  | 0%   | 60%  |
| Fine Intervento<br>(Approvazione C.R.E. ovvero collaudo)                     | 20%  | 0%   | 0%   | 0%    | 100% | 20%  |
|                                                                              | 100% | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100% |

Legenda:

RUP (responsabile unico del processo);  
PSI (programmazione spesa investimento);  
PG (attività progettuale)  
VPCPA (verifica progetto e controllo procedura di affidamento)  
CUC (centrale Unica di Committenza)  
DL (direzione lavori; direttore esecuzione; collaudo; verifica conformità)  
CS (collaboratore supporto)

Il Dirigente competente in materia di trattamento economico del personale dispone l'effettiva erogazione dei compensi verificando il rispetto del limite relativo al trattamento economico complessivo. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite



incrementano la quota del 20% previste dall'Art.45 c.5.

6. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di liquidazione.
7. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:
  - a) il Responsabile Unico del progetto e i suoi collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative o contabili. Nel caso il Dirigente accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo;
  - b) i dipendenti incaricati delle Funzioni Tecniche e loro collaboratori, nel caso di modifiche del contratto (varianti in corso d'opera) originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 120 del d.lgs. n.36/2023, fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalsa;
  - c) i dipendenti incaricati delle Funzioni Tecniche e i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza.
8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di avvenuta esecuzione, incrementano la quota del Fondo. Il Fondo viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali riduzioni di cui all'art.3 c.2 da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.
9. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta sia all'O.I.V. (atti di rendicontazione di cui al c.2) che alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

## **Art. 8. Sottoscrizione ed utilizzo degli elaborati**

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici del "Team di Gestione Intervento" che assumono la responsabilità professionale del progetto. Nel caso di Servizi o Forniture gli elaborati vengono sottoscritti dal personale coinvolto nella funzione ed avente i requisiti ed abilitazioni previste, ove richieste.
2. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo o esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.
3. I progetti redatti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni di norma abilitati all'esercizio della professione ed in regola con gli obblighi formativi ponendo, di fatto, a carico della stazione appaltante le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti



incaricati sia della progettazione che delle funzioni di RUP e di verifica preventiva. Ricadono, altresì, in capo alla stazione appaltante la "specifica formazione professionale" – soggetta a costante aggiornamento – del RUP e dei propri dipendenti incaricati alla progettazione.

4. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione, la quale può usarlo a propria discrezione, purché per le finalità pubbliche perseguite o perseguibili al momento dell'incarico.
5. Alla luce degli obblighi e responsabilità di cui al punto 1) e 2) gli oneri d'iscrizione agli ordini/collegi professionali che siano effettuati nell'interesse esclusivo del datore di lavori sono rimborsabili dall'Amministrazione Comunale secondo le modalità e procedure previste dalle normative vigenti in materia. (Sentenza Cassazione n.7776 del 16.04.2015 secondo la quale l'amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all'albo perché legata al requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l'Ente).

#### **Art. 9 Coincidenza di Funzioni. Funzioni Articolate. Funzioni Singole**

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 10% sulla percentuale più bassa:
  - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice)
  - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice)
  - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice)
  - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).
3. Qualora una funzione/ruolo venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. Spetta al RUP presentare la proposta di ripartizione finale risultante al Dirigente.
4. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
5. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente.
6. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle attività collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50% dell'aliquota prevista per la funzione tecnica incentivata.



## **Art.10 Incentivi per il personale di centrale unica di committenza**

1. Per le attività svolte ex. art.45 del Codice dal personale di una Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, la quota parte prevista all'art.7 per le funzioni tecniche di **VPCPA<sub>CUC</sub>**, del Fondo previsto come accantonato secondo il presente Regolamento
2. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale. Nel caso l'attività non venga svolta dalla CUC per applicazione normativa (caratteristiche, entità e tipologia intervento), la quota VPCPA deve intendersi comprensiva della VPCPA<sub>CUC</sub> ed attribuita integralmente al personale del TGI coinvolto nel processo ed individuato per la funzione.

Tale incentivo è ripartito secondo i seguenti criteri:

RUP: 40%

personale con funzione di supporto tecnico all'attività del RUP: 30%

personale con funzione di staff: 30%.

3. I Commissari nominati nell'ambito di una procedura compartiva che viene aggiudicata con il criterio dell'Offerta Economicamente Vantaggiosa (OEV) non sono oggetto del presente Regolamento, né sono incentivabili i dipendenti della Stazione Appaltante operanti come Commissari di gara.

## **Art.11 Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzioni a progetti di innovazione e formazione ed assicurazione dipendenti**

1. Il restante 20 % delle risorse finanziarie di cui al c.2 dell'art.45, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui all'art.4, secondo periodo, è destinato a:
  - acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione
  - incentivare:
    - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture
    - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
    - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata per
  - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
3. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al cc. 2 e 3.



## **Art. 12. Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni.**

1. Il presente Regolamento è costituito da n.12 articoli, n.3 allegati e dalla Relazione Illustrativa.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
4. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi abrogando contestualmente il precedente regolamento, approvato con deliberazione G.C. n.207 del 2015, così come tutte le norme regolamentari incompatibili.
5. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
6. Gli adeguamenti delle soglie europee ex. art.14 D.Lgs. n.36/2023 riportate nel Regolamento si intendono automaticamente adeguate e rinnovate, senza pertanto obbligo di alcun aggiornamento formale del Regolamento stesso, in occasione della definizione delle stesse da parte degli Enti preposti secondo le normative vigenti.



## Allegato A – Lavori

| %   | Funzione Tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 30  | Responsabilità Progetto <b>RUP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile del progetto con tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, come richiamato all'art.15 ed allegato I.2 del Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30  |
| 5   | Programmazione spesa per investimenti <b>PSI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Promuovere e sovrintendere agli accertamenti e alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi con trasposizione nella documentazione di programmazione compreso il DUP, con riferimento all'art.37 del Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5   |
| 15  | Attività di Progettazione <b>PG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Redazione della diversa documentazione di progettazione (tecnico-economico-amministrativo-grafico-prestazionale ...) relativa ai differenti livelli di approfondimento e specifiche finalità previste, in conformità con l'art.37, art.41 ed Allegato I.7 del Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15  |
| 20  | Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici <b>VPCPA</b><br>n.b.:Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.       | <b>VPCPA</b> Prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle disponibilità finanziarie, con riferimento all'art.42 del Codice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VPCPA<sub>CUC</sub></b> Controllo della procedura di affidamento attraverso la documentazione di gara, modalità e caratteristiche con riferimento agli artt. da 77 a 90 del Codice ed alla discrezionalità delle stazioni appaltanti in merito a procedure ordinarie/semplificate (anac linee guida procedure affidamento)                                                                                                                                                                                                                                                    | 15  |
| 25  | Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario <b>DL</b><br>n.b.:Lo svolgimento dell'attività è incompatibile con lo svolgimento delle attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare | controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in sicurezza ed in conformità al progetto al contratto nonché, al termine degli stessi, certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, con riferimento agli artt. da 114 a 116 ed All.to II.14 del Codice | 25  |
| 5   | Collaboratori di supporto <b>CS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | attività amministrativa e/o contabile strettamente collegate al Lavoro/Opera con contributo intellettuale e materiale ai soggetti di professionalità tecnica titolari delle funzioni indicate ed al RUP (rif. CdC sez. Autonomie n.18 del 2.05.16 ed Allegato I.10 del Codice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5   |
| 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 |

Nel caso in cui nell'ambito dell'Intervento Pubblico da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle considerate nelle singole Funzioni Tecniche riportate in forma aggregata nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate in sede di costituzione del TGI.

Quanto sopra al fine di consentire l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, ovvero Interventi caratterizzati da semplicità documentale così come di sostituzione CRE del Certificato Collaudo ex art.115 c.7 ed All. II.14 del Codice, ovvero coincidenza del DL/DEC e CSE art.114 cc.4 e 7, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.



## Allegato B – Servizi e Forniture

| %   | Funzione Tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 40  | Responsabilità Progetto <b>RP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile del progetto con tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, come richiamato all'art.15 ed Allegato I.2 del Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30  |
| 5   | Programmazione spesa per investimenti <b>PSI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Promuovere e sovrintendere agli accertamenti e alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi con trasposizione nella documentazione di programmazione compreso il DUP, con riferimento all'art.37 del Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5   |
| 10  | Attività di Progettazione <b>PG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Redazione della diversa documentazione di progettazione (tecnico-economico-amministrativo-grafico-prestazionale ...) relativa ai differenti livelli di approfondimento e specifiche finalità previste, in conformità con l'art.37, art.41 ed Allegato I.7 del Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10  |
| 20  | Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici <b>VPCPA</b><br>n.b.:Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. | <b>VPCPA</b> Prima dell'approvazione del progetto, seppur non espressamente previsto, ai fini dell'incentivazione le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle disponibilità finanziarie, con riferimento all'art.42 del Codice per quanto compatibile.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>VPCPA<sub>cuc</sub></b> Controllo della procedura di affidamento attraverso la documentazione di gara, modalità e caratteristiche con riferimento ai principi di cui dagli artt. da 77 a 90 del Codice ed alla discrezionalità delle stazioni appaltanti in merito a procedure ordinarie/semplificate (anac linee guida procedure affidamento)                                                                                                                                                                                                                                      | 15  |
| 25  | Direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, ove necessario <b>DL</b><br>n.b.:Lo svolgimento dell'attività è incompatibile con lo svolgimento delle attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare                                               | controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché le prestazioni siano eseguite a regola d'arte, in sicurezza ed in conformità al progetto al contratto nonché, al termine degli stessi, certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, con riferimento agli artt. da 114 a 116 ed All.to II.14 del Codice | 25  |
| 10  | Collaboratori di supporto <b>CS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | attività amministrativa e/o contabile strettamente collegate al Lavoro/Opera con contributo intellettuale e materiale ai soggetti di professionalità tecnica titolari delle funzioni ed al RUP (rif. CdC sez. Autonomie n.18 del 2.05.16 ed Allegato I.10 del Codice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10  |
| 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 |

Nel caso in cui nell'ambito dell'Intervento Pubblico da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle considerate nelle singole Funzioni Tecniche riportate in forma aggregata nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate in sede di costituzione del TGI.

Quanto sopra al fine di consentire l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, ovvero Interventi caratterizzati da semplicità documentale così come di sostituzione CRE del Certificato Collaudo ex art.115 c.7 ed All. II.14 del Codice, ovvero coincidenza del DL/DEC e CSE art.114 cc.4 e 7, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.